

Ufficio: Sindacale/Terziario

Roma, 29 marzo 2024

Prot.n. P/106/4300/2024/5 VDO/mf

Oggetto: CCNL Distribuzione Cooperativa – ipotesi di accordo di rinnovo

**Testo unitario**

ALLE STRUTTURE REGIONALI  
E TERRITORIALI FISASCAT CISL

e p.c.

ALLA FIST CISL NAZIONALE

ALLE FIST CISL REGIONALI

**Loro Sedi**

Care amiche e cari amici,

nella mattinata di oggi, 29 marzo 2024, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS hanno sottoscritto con l'Associazione Nazionale Cooperative di Consumo-Coop, Federazione Nazionale di Consumo e della Distribuzione-Confcooperative e l'Associazione Italiana Cooperative di Consumo e Utenza-AGCI AGRITAL l'allegata ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i Dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa scaduto dal 31 dicembre 2019.

Diverse le novità pattuite nell'intesa in parola.

Si fornisce di seguito un'elencazione sommaria dei contenuti oggetto di accordo fra le parti:

- nuovi compiti per l'Osservatorio nazionale e per la Commissione paritetica nazionale per valorizzarne il ruolo nell'ambito del sistema delle relazioni sindacali settoriale;
- Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità (analoghe commissioni potranno sorgere a livello territoriale o aziendale);
- misure di contrasto alle molestie sessuali nell'ambiente di lavoro, nonché ad ogni forma di violenza morale e persecuzione psicologica;
- possibilità di prorogare il congedo indennizzato dall'INPS per donne vittime di violenza di 90 giorni di ulteriori 90 giorni a carico delle imprese;
- riconoscimento del II° livello per i farmacisti abilitati allo svolgimento dell'attività e per gli optometristi laureati in ottica e optometria con abilitazione;
- previsione di una Commissione per la riforma del sistema dell'inquadramento;
- franchising ed appalti più selettivi, poiché saranno oggetto di un confronto strutturato fra imprese e sindacati, nonché condizionati all'applicazione, rispettivamente, di CCNL siglati da FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS e dalle federazioni appartenenti a CGIL, CISL e UIL;
- regole equilibrate per le assunzioni con contratto a tempo determinato (e di somministrazione a tempo determinato) per le causali specifiche e ben delineate che sono state pattuite (festività natalizie, pasquali, nuove aperture e sostituzione ferie), per la durata ragionevole (massimo 24 mesi) connesse alle predette causali e, da ultimo, per il tetto massimo di utilizzo di tali figure del 13% dell'organico di singola unità produttiva, che è di gran lunga inferiore rispetto a quanto previsto dalle norme di legge in materia;

Via dei Mille 56 • 00185 Roma

Tel. 06.853597 • Fax 06.8558057

C.F. 80193930585

fisascat@fisascat.it • fisascat.nazionale@pec.it

[www.fisascat.it](http://www.fisascat.it)

Aderente a UNI, UITA, ITF ed IndustriALL

Aderente a FIST CISL

- innalzamento dell'indennità annuale per i part-time con clausole elastiche (da 120€ a 155€ all'anno);
- 72 ore di permessi retribuiti per i dipendenti dalle imprese cooperative minori in luogo delle attuali 66, a cui si arriverà col riconoscimento di 6 ore di permesso in più a decorrere dal 1° aprile 2025 e di ulteriori 6 dal 1° aprile 2026;
- durata minima dell'orario di lavoro dei dipendenti part-time delle imprese cooperative minori innalzata da 16 a 20 ore settimanali;
- riconoscimento di una ulteriore mensilità per il dipendente affetto da patologia oncologica con invalidità non inferiore al 50% in caso di superamento del periodo di compimento;
- implementazione delle tutele garantite per legge per congedi di maternità, parentali, dei genitori e di paternità;
- periodo aggiuntivo (a quello previsto dalla legge) di astensione facoltativa per maternità (coperta economicamente con un'indennità corrispondente al 30% della mensilità lorda), nonché congedo non retribuito fino al compimento di un anno del bambino;
- 10 giorni aggiuntivi (al periodo previsto dalla legge) per il padre lavoratore in occasione della nascita del figlio (coperti economicamente da un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione);
- un mese di astensione facoltativa dal lavoro retribuito con la stessa indennità prevista dalla legge per agevolare il reinserimento della madre lavoratrice al lavoro;
- 30 giorni di permesso non retribuito per le lavoratrici ed i lavoratori che ne faranno richiesta dopo aver fruito dei permessi previsti dalla legge per fecondazione assistita;
- congedo non retribuito di 30 giorni continuativi per ricongiungimenti familiari a beneficio dei lavoratori in possesso di permesso di soggiorno;
- introduzione di una Indennità di vacanza contrattuale pari al 30% dell'IPCA al netto degli energetici importati in carenza di rinnovo contrattuale per più di 6 mesi;
- incremento, a partire dal 1° gennaio 2025, della contribuzione a carico delle imprese di 3,00 € per migliorare le prestazioni sanitarie di Coopersalute (a seguito di tale incremento la quota mensile che le imprese dovranno pagare ammonterà a 14,00 € per ciascun dipendente).

Di seguito gli aumenti retributivi pattuiti:

LIVELLO	DECORRENZE						TOTALE
	01/04/23	01/04/24	01/05/25	01/12/25	01/11/26	01/03/27	
QUADRO	53,13 €	123,96 €	53,13 €	61,98 €	61,98 €	70,83 €	425,00 €
I°	48,33 €	112,78 €	48,33 €	56,39 €	56,39 €	64,44 €	386,67 €
II°	42,08 €	98,19 €	42,08 €	49,10 €	49,10 €	56,11 €	336,67 €
III° S	37,50 €	87,50 €	37,50 €	43,75 €	43,75 €	50,00 €	300,00 €
III°	34,79 €	81,18 €	34,79 €	40,59 €	40,59 €	46,39 €	278,33 €
IV° S	32,29 €	75,35 €	32,29 €	37,67 €	37,67 €	43,06 €	258,33 €
IV°	30,00 €	70,00 €	30,00 €	35,00 €	35,00 €	40,00 €	240,00 €
V°	27,08 €	63,19 €	27,08 €	31,60 €	31,60 €	36,11 €	216,67 €
VI°	20,83 €	48,61 €	20,83 €	24,31 €	24,31 €	27,78 €	166,67 €

In aggiunta agli incrementi retributivi sopra riportati e ad integrazione di quanto concordato nel Protocollo straordinario di settore del dicembre 2022, saranno erogati i seguenti importi a titolo di una tantum:

LIVELLO	DATA EROGAZIONI		TOTALE
QUADRO	354,17 €	265,63 €	619,79 €
I°	322,22 €	241,67 €	563,89 €
II°	280,56 €	210,42 €	490,97 €
III° S	250,00 €	187,50 €	437,50 €
III°	231,94 €	173,96 €	405,90 €
IV° S	215,28 €	161,46 €	376,74 €
IV°	200,00 €	150,00 €	350,00 €
V°	180,56 €	135,42 €	315,97 €
VI°	138,89 €	104,17 €	243,06 €

Inoltre, nell'ipotesi di accordo si è stabilito che le imprese che da novembre 2023 a marzo 2024 non hanno effettuato erogazioni a titolo di anticipi sui futuri aumenti contrattuali dovranno pagare ai propri dipendenti entro la fine di gennaio 2026 i seguenti importi una tantum: 301,04€ per il Quadro; 273,89€ per il I° livello; 238,47€ per il II° livello; 212,50€ per il III° S; 197,15€ per il III°; 182,99 € per il IV° S; 170,00€ per il IV° livello; 153,47€ per il V° livello; 118,06€ per il VI° livello.

Analogamente ai CCNL TDS Confcommercio e Confesercenti, il giorno di decorrenza individuato per il contratto della Distribuzione Cooperativa è il 1° aprile 2023, mentre lo stesso sarà vigente sino al 31 marzo 2027.

L'ipotesi di accordo è la prova tangibile del fatto che la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori può davvero decidere le sorti anche del più complesso negoziato.

Ciò che il rinnovo porterà in termini di risposte economiche e di nuovi diritti è esclusivamente frutto dell'appassionato e generoso sacrificio di cui si è fatto carico solo chi ha scioperato il 22 dicembre scorso.

Si rinvia alla lettura del testo allegato per gli opportuni approfondimenti.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO GEN.AGGIUNTO  
 (Vincenzo Dell'Orefice)

IL SEGRETARIO GENERALE  
 (Davide Guarini)

All.